

# FONDO MUTUALISTICO DANNI DA ANIMALI SELVATICI 2025

## REGOLAMENTO

### DEFINIZIONI

**Animali Selvatici:** Animali vertebrati omeotermi a vita libera, specie autoctone e alloctone come nutria e scoiattolo grigio.

**Appezamento:** porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.

**Assemblea:** l'assemblea generale del Soggetto Gestore a cui hanno diritto di partecipazione i Soci Consorzi di Difesa tramite i loro legali rappresentanti.

**Certificato di Assicurazione:** l'adesione alla Polizza Collettiva annuale, sottoscritta dal Condifesa con le singole Compagnie di Assicurazione dove, in particolare, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria sull'assicurazione agevolata delle produzioni vegetali, è riportata la produzione oggetto dell'assicurazione che costituisce anche quella protetta dal Fondo.

**Consorzi di Difesa:** organismi collettivi di difesa di produttori agricoli costituiti ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i., aderenti all'Associazione Agrifondo Mutualistico.

**Fondo:** il Fondo mutualistico per le Imprese Agricole contro i danni da Animali Selvatici, dotato di patrimonio autonomo, amministrato dall' Soggetto Gestore, che lo esercita senza scopo di lucro.

**Impresa agricola:** l'Impresa Agricola socia del Consorzio di difesa, idonea e avente titolo per accedere ai contributi comunitari previsti dai regolamenti UE 1305, 1308/2013 e del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017.

**Polizza collettiva:** la Polizza collettiva sottoscritta dai Consorzi di Difesa, a favore dei propri soci/assicurati, per la difesa delle produzioni vegetali come previsto dal P.G.R. (Piano di Gestione del Rischio, ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i. e delle normative Comunitarie in materia).

**Relazione tecnica:** è l'atto di perizia redatto dai Tecnici in conformità del presente Regolamento, che riporta tutti gli elementi necessari al Soggetto Gestore per la determinazione della compensazione dei danni al Socio aderente;

**Soggetto Gestore:** del Fondo è Agrifondo Mutualistico costituito da Consorzi di Difesa del Veneto e del Friuli VG che vi hanno liberamente voluto aderire.

**Tecnici:** periti incaricati dal Soggetto Gestore della stima dei danni da Animali Selvatici, segnalati dai singoli Consorzi di Difesa, devono risultare in possesso di adeguate competenze professionali nella stima dei danni da avversità biotiche e abiotiche delle coltivazioni erbacee ed arboree.

## **Art. 1 SCOPO**

Il Fondo ha come scopo la compensazione dei danni provocati alle coltivazioni, delle Imprese agricole aderenti, da “animali selvatici”.

Per coltivazioni si intendono tutte quelle colture previste nel Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura annuale.

Per le colture arboree il Fondo interviene a tutela delle produzioni dell’anno e delle piante in produzione.

## **Art. 2 ESCLUSIONI**

Il Fondo non interviene per i danni:

- alle produzioni vivaistiche e tabacchicole;
- da animali allevati e/o condotti e detenuti da persone per attività agricole o altre (esempio: cavalli per attività ippiche in genere);
- da animali domestici (esempio: cani);
- da specie cacciabili in aziende faunistico-venatorie;
- alle piante in fase di allevamento:
  - fino al terzo anno per i fruttiferi,
  - al secondo per la vite;

## **Art. 3 ADESIONE**

Possono aderire al Fondo le Imprese Agricole, Socie dei Condifesa partecipanti all’Associazione Agrifondo mutualistico, Soggetto Gestore, relativamente alle produzioni ubicate nelle province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e limitrofe.

L’adesione comporta l’obbligo, da parte dell’Impresa Agricola, di sottoscrizione di una copertura assicurativa contro le avversità atmosferiche per le stesse produzioni e superfici, protette dal Fondo, con una delle Compagnie di Assicurazione che hanno sottoscritto la Polizza collettiva per l’anno in corso, con il Consorzio di Difesa.

L’adesione al Fondo deve essere effettuata, contestualmente alla stipula del Certificato di Assicurazione, di cui al comma precedente, mediante sottoscrizione dell’apposita modulistica, dove, tra l’altro, l’Impresa Agricola associata si obbliga al pagamento del contributo relativo alla copertura mutualistica annuale, e al rispetto del presente Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo.

## **Art. 4 DECORRENZA E SCADENZA**

Le prestazioni del Fondo e relative garanzie decorrono data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, stipulato dall’Impresa Agricola aderente per le stesse produzioni e superfici, sottoscritto dall’Impresa Agricola aderente e cessano alla raccolta e comunque non oltre il 30 Novembre dello stesso anno di adesione.

## **Art. 5 DENUNCIA DI DANNO**

La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa di cui l'Impresa Agricola è socia, entro 3 giorni dal momento del verificarsi dei danni coperti dal Fondo o dal momento in cui l'Impresa Agricola ne ha avuto conoscenza.

Nella denuncia di danno dovrà essere sempre indicata la causa del danno e la data in cui esso è avvenuto.

La compensazione da parte del Fondo all'Impresa Agricola aderente, potrà avvenire previo accertamento da parte dei Tecnici incaricati dal Soggetto Gestore, nella misura e con i criteri riportati nel presente Regolamento.

## **Art. 6 ACCERTAMENTO DEL DANNO**

L'accertamento del danno viene effettuato dai Tecnici nominati da Agrifondo Mutualistico, mediante uno o più sopralluoghi, a seguito dei quali verrà redatta la Relazione tecnica che sarà inviata e sottoposta al Soggetto Gestore. L'accertamento potrà avvenire anche su base documentale/fotografica, se ritenuta idonea e probante da parte dei Tecnici. Tale procedura potrà essere avviata solo se, a tal riguardo, l'Impresa agricola abbia effettuato specifica richiesta e il Soggetto Gestore abbia provveduto al formale consenso.

L'Impresa agricola ha l'obbligo di non effettuare nessuna operazione che alteri lo stato della coltura danneggiata e denunciata, prima dell'accertamento del danno da parte dei Tecnici, salvo non sia stato autorizzato preventivamente dal fondo, pena la perdita del diritto alla compensazione dei danni sofferti.

## **Art. 7 DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Spetta al tecnico, prima della quantificazione del danno, accertare:

- la potenzialità produttiva dell'appezzamento garantito e danneggiato e, nel caso di danni da altre avversità diverse da quella coperta con questo Fondo, tenerne conto ai fini della determinazione della compensazione (valore residuo);
- il nesso tra danno e azione degli animali selvatici;
- la corrispondenza degli appezzamenti garantiti e denunciati;
- se le produzioni oggetto dell'intervento si trovino nelle situazioni di cui all'art. 8 Aree definite ad alto rischio quali Parchi naturali, zone di ripopolamento e aziende faunistico-venatorie.

Il danno verrà quindi quantificato nelle seguenti modalità.

### **1) PER COLTIVAZIONI ERBACEE ed ORTICOLE**

#### **DANNI CHE INTERESSANO LE PRIME FASI VEGETATIVE**

Come prime fasi vegetative si intendono quelle relative alla pre emergenza, emergenza e prime fasi vegetative della coltura (non oltre i 30 giorni dopo la semina o trapianto).

##### **a) NEL CASO DI RISEMINA DELL'APPEZZAMENTO O PARTE DI ESSO** ***Il danno verrà stimato nelle prime fasi vegetative***

Nel caso l'appezzamento garantito dal Fondo o parte di esso, subisca un danno che riduca il numero di piante vitali tale per cui è compromessa la sostenibilità economica della coltivazione, e solo se l'agricoltore comproval'effettiva operazione di risemina, con il

medesimo prodotto od altro più conveniente, l'intervento del Fondo consiste nella refusione parziale delle spese sostenute dall'azienda per l'operazione di risemina, con un compensazione pari a 300 € all'ettaro o in proporzione per frazioni di esso.

**a) IN CASO DI DENUNCIA PER DANNI PRECOCI:**  
*Il danno verrà stimato nelle prime fasi vegetative*

Nel caso l'appezzamento/partita garantito dal Fondo o parte di esso, subisca un danno con perdita di produzione rispetto a quella realmente ottenibile nell'anno (al netto di altre eventuali avversità che possono aver colpito la produzione garantita con questo Fondo), è compensata la perdita stimata dal tecnico in relazione alla superficie danneggiata e alla sua specifica classe di danno, secondo la tabella sotto riportata:

CLASSE DI DANNO	% diminuzione dell'investimento alla semina	€/ha della superficie danneggiata
Classe DANNO BASSO	0 - 20%	0€/ha
Classe DANNO MEDIO	21 - 50%	150 €/ha
Classe DANNO ALTO	Oltre il 51%	300 €/ha

**b) IN CASO DI DANNO SUCCESSIVO ALLE PRIME FASI VEGETATIVE:**  
*Il danno verrà stimato in prossimità della raccolta*

Nel caso l'appezzamento/partita garantito dal Fondo o parte di esso, subisca un danno con perdita di produzione rispetto a quella realmente ottenibile nell'anno (al netto di altre eventuali avversità che possono aver colpito la produzione garantita con questo Fondo), è compensata la perdita stimata dal tecnico in relazione alla superficie danneggiata.

Il fondo prevede una compensazione fino a 300 €/ha per le colture erbacee, e fino a 500 €/ha per le orticole

## **2) PER COLTIVAZIONI ARBOREE**

**a) DANNI DIRETTI AL PRODOTTO GARANTITO**  
*La produzione verrà stimata in prossimità della raccolta*

Nel caso l'appezzamento/partita garantito dal Fondo o parte di esso, subisca un danno con perdita di produzione rispetto a quella realmente ottenibile nell'anno (al netto di altre eventuali avversità che possono aver colpito la produzione garantita con questo Fondo), è compensata la perdita stimata dal tecnico in relazione alla superficie danneggiata e alla percentuale di danno.

Il fondo prevede una compensazione fino a 500 €/ha.

## **Art. 8 LIMITI DI COMPENSAZIONE**

### **Scoperto**

Alla compensazione come definita la punto precedente viene applicato uno scoperto pari al **10%**.

Inoltre, fermo restando quanto definito nel precedente art. 7 e nei commi precedenti del presente articolo, le compensazioni sono ridotte :

- Per le Aree definite ad alto rischio quali Parchi naturali, zone di ripopolamento e aziende faunistico-venatorie: **riduzione 30%**
- per le Imprese agricole che abbiamo avuto nell'anno precedente una qualsiasi compensazione a seguito di danni da Fauna, relativi al medesimo comune: **riduzione 50%**.
- per le Imprese agricole che abbiamo avuto nei due anni precedenti (in continuità), compensazioni per i medesimi danni e stesso comune: **riduzione 100%**,

Il fondo non compensa danni in caso di:

- danni che producono, a termini di regolamento una compensazione netta inferiore a **€ 200**.
- sia già stata compensata l'operazione di risemina/trapianto per la medesima superficie in garanzia;

In ogni caso il Fondo non è tenuto a riconoscere, per singola annualità, all'Azienda Agricola aderente, importo, a titolo di compensazione dei danni da animali selvatici, superiori a **10.000 €**.

#### **Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO**

Il Fondo è alimentato da contributi a fondo perduto appositamente versati dopo la costituzione e per tutto il periodo di funzionamento da:

- a) Imprese Agricole Socie;
  - b) da Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ed altri Enti territoriali;
  - c) da qualsiasi soggetto che abbia interesse alla tutela del patrimonio, del reddito delle Imprese Agricole.
- Eventuali interventi contributivi erogati da Enti locali, quali Comuni Province, Regioni o altri Enti territoriali, saranno finalizzati esclusivamente a favore delle Imprese Agricole del rispettivo territorio di competenza in cui insistono le produzioni tutelate.

#### **Art. 10 NATURA DEL CONTRIBUTO ANNUALE E LIMITE DI PRESTAZIONE DEL FONDO**

Il versamento di contributi al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico ai soggetti versanti.

La compensazione dei danni a favore delle Imprese Agricole danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la compensazione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.

Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere, allo scopo di aumentare la disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle compensazioni alle Imprese Agricole, nella misura e modalità fissate, a tal riguardo, dall'Assemblea di Agrifondo Mutualistico, alle dotazioni e riserve finanziarie aggiuntive, di Agrifondo medesimo a cui il Fondo è parte integrante.

Per il medesimo scopo di incrementare la propria capacità finanziaria, può altresì ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali.

## **Art. 11 GESTIONE OPERATIVA DI AGRIFONDO**

La gestione operativa dei Fondi aderenti all'Associazione Mutualistica Agrifondo è svolta dall'Assemblea dell'Associazione Mutualistica Agrifondo.

Spetta, tra l'altro, all'Assemblea di Agrifondo Mutualistico definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, come:

- Misura dei contributi annuali dovuti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;
- Disponibilità finanziaria annuale da destinare alle compensazioni dei danni subiti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;
- Individuazione dei Tecnici adibiti alla determinazione dei danni e alla redazione delle relazioni peritali;
- Le modifiche al presente regolamento relativamente agli artt. 7 e 8;
- Prospetto di liquidazione delle compensazioni alle Imprese Agricole danneggiate;
- Modalità e tempi di erogazione delle compensazioni.

Tali decisioni, per la loro validità, dovranno essere, ratificate, a termini di Statuto, dall'Assemblea dell'Associazione.